

Con D.L. 31 maggio 2021, n. 77 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, (GU n.129 del 31-05-2021), entrato in vigore il 01/06/2021, il Legislatore delegato è intervenuto nuovamente sulla **disciplina degli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria**, estendendo il periodo di applicazione della normativa “emergenziale” fino al 30/06/2023 e modificando le soglie di importo che legittimano il ricorso all'affidamento diretto e alla procedura negoziata.

In particolare, **fino al 30 giugno 2023** (da intendersi come data di adozione della determina a contrarre di altro atto di avvio del procedimento):

- **l'affidamento diretto** *“anche senza previa consultazione di più operatori economici”* e *“fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* è ammesso per lavori di importo inferiore a **150.000 € e per servizi e forniture** (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo inferiore a **139.000 €**;
- **la procedura negoziata senza bando**, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, *“nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”*, è ammessa:
 - per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo compreso tra i **139.000 € e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016** previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
 - per lavori di importo pari o superiore a **150.000 euro e inferiore a un milione di euro** previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti; per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, di almeno dieci operatori economici.

Si riporta di seguito la formulazione di cui all'art. 1, comma 2, L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), D.L. n. 77 del 2021):

Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*
- b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le*

stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Di seguito le modifiche alle apportate soglie:

PROCEDIMENTO	FINO AL 31/05/2021		DAL 01/06/2021 AL 30/06/2023	
	SERVIZI - FORNITURE	LAVORI	SERVIZI - FORNITURE	LAVORI
AFFIDAMENTO DIRETTO	FINO A 74.999 €	FINO A 149.999 €	FINO A 138.999 €	FINO A 149.999 €
PROCEDURA NEGOZIATA	DA 75.000 € A SOGLIE DI CUI ALL'ART. 35, D.LGS. n. 50/2016: PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 O.E.	DA 150.000 € A 349.999 €: PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 O.E.; DA 350.000 € A 999.999 €: PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 10 O.E.; DA 1 MLN € A SOGLIE DI CUI ALL'ART. 35, D.LGS. n. 50/2016: PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 15 O.E.	DA 139.000 € A SOGLIE DI CUI ALL'ART. 35, D.LGS. n. 50/2016: PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 O.E.	DA 150.000 € A 999.999 € PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 O.E.; DA 1 € A SOGLIE DI CUI ALL'ART. 35, D.LGS. n. 50/2016: PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 10 O.E.

O.E.: Operatore Economico

In materia di acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, si segnala, inoltre, il recente parere espresso dal supporto giuridico del M.I.T., n. 893 del 30/03/2021, integralmente riportato di seguito e reperibile al [link](https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=893)

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=893 .

Oggetto:

Importo entro soglie di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020. Ammissibilità ricorso procedura negoziata.

Quesito:

Con precedente parere n. 735 del 24/09/2020, codesto Servizio ha già provveduto a chiarire che: 1. la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1, L. n. 120/2020, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, fino al 31/12/2021, a quella contenuta all'art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016; 2. resta ferma la facoltà di ricorrere, in alternativa alla disciplina di cui all'art. 1, L. n. 120/2020, alle procedure ordinarie, purché ciò non abbia un intento dilatorio. Si chiede, pertanto, se entro i limiti di importo per i quali l'art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020, prevede l'affidamento diretto, rientri nella facoltà della stazione appaltante anche il ricorso alla procedura negoziata mediante consultazione di O.E. individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi precostituiti. In caso positivo, si chiede anche di voler precisare la procedura cui fare riferimento, escludendosi l'applicabilità dell'art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (in quanto temporaneamente derogata), anche in considerazione della previsione per i lavori di soglie di importo precise e determinate nella disciplina stabilita all'art. 1, co. 2, lett. b), L. n. 120/2020.

Risposta:

Con riferimento a quanto richiesto, si è già rappresentato nel parere richiamato, che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l'applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2 della richiamata Legge, derogando espressamente all'art. 36, secondo comma del Codice. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale. Ciò premesso, tenuto conto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, qualora la SA ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, ovvero avviare il confronto competitivo con un numero maggiore di operatori economici, si ritiene che ciò sia consentito. Con riferimento al secondo quesito posto, le procedure negoziate sotto-soglia sono disciplinate all'art. 1, lett. b) della L. 120/2020 e, dunque, seguono tali regole. Nel caso di utilizzo della procedura di cui all'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 in luogo dell'affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett. a), si consiglia di dar conto di tale scelta nella motivazione. Si ritiene, inoltre, che la stazione appaltante sarà comunque tenuta al rispetto dei termini scanditi dal dl semplificazioni legati alla fascia di importo dell'affidamento (due mesi nel caso di affidamenti di lavori importo inferiore a 150.000 euro e. per servizi e forniture di importo inferiore a 75.00), nel rispetto della ratio sottesa alla L. 120/2020 che impone il rispetto di precise tempistiche.

avv. Valeria Citarella